



**POLIZZA R.C.A.  
LIBRO MATRICOLA  
E  
GARANZIE ACCESSORIE**

## DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società che, quindi, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>: il contratto di assicurazione</b>
<b>POLIZZA</b>	<b>: il documento che prova l'assicurazione</b>
<b>CONTRAENTE</b>	<b>: il soggetto che stipula l'assicurazione</b>
<b>ASSICURATO</b>	<b>: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e, pertanto:</b> <b><u>Tutti i mezzi dell'A.S.P. n. 5 di Crotone</u></b>
<b>SOCIETA'</b>	<b>: l'Impresa assicuratrice</b>
<b>PREMIO</b>	<b>: la somma dovuta dal Contraente alla Società</b>
<b>SINISTRO</b>	<b>: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione</b>
<b>INDENNIZZO</b>	<b>: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</b>
<b>RISCHIO</b>	<b>: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne</b>
<b>FRANCHIGIA</b>	<b>: somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato</b>
<b>SCOPERTO</b>	<b>: la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato</b>
<b>DEGRADO</b>	<b>: deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo</b>
<b>ACCESSORIO</b>	<b>: parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo</b>
<b>COMPAGNIA DELEGATARIA</b>	<b>: Società che emette ed amministra la polizza</b>
<b>PERIODO ASSICURATIVO</b>	<b>: termine con il quale si definisce l'anno assicurativo</b>

# **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

## **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

## **2) Dolo e colpa grave**

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato ( Art. 1900 C.C. )

## **3) Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il Contraente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premio entro 30 (trenta) giorni da tale data.

Se il pagamento del premio da parte del Contraente avviene oltre il 30° giorno dalla data di sottoscrizione la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le successive scadenze ( Art. 1901 C.C. ).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

## **4) Modifiche dell'assicurazione**

Il Contraente, nel corso della durata del contratto, ha facoltà di richiedere, per iscritto, eventuali modifiche del contratto stesso di assicurazione. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta da Contraente ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1897 del C.C.

## **5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

## **6) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri**

Con frequenza semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati ( con indicazione dell'importo a riserva )
- sinistri liquidati ( con indicazione dell'importo liquidato )

- sinistri respinti ( mettendo a disposizione le motivazioni scritte)

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **7) Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Nel caso la Società si avvalga della facoltà di recesso dal contratto, si impegna a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui il Contraente avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi e, comunque, non oltre 210 (duecentodieci) giorni successivi alla data di invio dell'atto di disdetta.

### **8) Durata del contratto**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del ..... e scadrà alle ore 24 del ..... senza tacito rinnovo, ferma restando la possibilità di disdetta annuale da parte del Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza.

### **9) Proroga dell'assicurazione**

A norma dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente ed automaticamente prorogato.

### **10) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

### **11) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali in Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata ( anche a mano ) o altro mezzo ( telefax o simili ) indirizzate alla Società.

### **12) Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione di contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

### **13) Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### **14) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

### **15) Estensione territoriale**

**L'assicurazione vale per tutta l'Europa compresi la Repubblica di S. Marino e la Città del Vaticano.**

# **CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE R.C.A. LIBRO MATRICOLA E GARANZIE ACCESSORIE**

## **Responsabilità Civile Auto**

Per l'assicurazione R.C.A. e RISCHI ACCESSORI saranno operanti le condizioni di assicurazione, depositate dalla Compagnia aggiudicataria a norma delle disposizioni di cui alla Legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni. Dette condizioni accessorie di cui all'allegato, le quali avranno prevalenza in caso di discordanza con le condizioni di assicurazione riportate in stampa.

### **1. Polizza amministrativa a Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purchè presso il P.R.A. risultino intestati al Contraente.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle Carte Verdi.

Per le esclusioni e/o inclusioni la garanzia ha effetto e/o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate all'Assicuratore o comunque dalle ore 24.00 della data di ritiro e/o restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde.

Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni annualità assicurativa o frazione di anno, l'Impresa procederà alla regolazione del premio tenendo conto delle inclusioni e delle esclusioni intervenute nel corso dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione all' stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

### **2. Estensioni di garanzia**

La garanzia dovrà intendersi estesa:

- 2.1 In caso di sostituzione di veicolo con ingresso di altro veicolo la Società si impegna a mantenere per quest'ultimo la classe di merito del veicolo uscente;
- 2.2 Ai danni corporali cagionati a terzi trasportati, anche se a titolo gratuito e con sovraccarico;
- 2.3 Ai danni arrecati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, che per la loro naturale destinazione siano indossati o comunque portati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti nei bauli, valigie, colli e borse, elusi denaro, titoli e valori in genere ed elusi anche i danni derivanti da furto e/o smarrimento;
- 2.4 Ai danni causati agli animali eventualmente trasportati;
- 2.5 Ai danni causati nel momento della salita e discesa dal veicolo;
- 2.6 L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente nell'eventualità che:
  - il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Rinuncia, inoltre, nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

- a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico sia quello pratico di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- b) con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
- c) con patente scaduta e che involontariamente abbia ommesso di provvedere al suo rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro:

- dodici mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui al punto a) e b);
- sei mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto c),

l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo o rilascio.

- 2.7 L'Impresa assicura la responsabilità anche del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purchè eseguite con mezzi e dispositivi meccanici in dotazione al veicolo assicurato;
- 2.8 Devono rientrare nel novero di terzi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, Il Collegio Sindacale, i dipendenti, nonché coloro i quali si trovino con le suddette persone in rapporti di parentela o di affinità, ferma l'esclusione delle persone che si trovino alla guida del veicolo;
- 2.9 L'Impresa rimborsa le spese di assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato sulla scheda di polizza a seguito del suo sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria per incidente di circolazione;
- 2.10 L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti dovuti al trasporto e/o soccorso di persone infortunate in incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 2000,00 (Duemila) per il danneggiamento della tappezzeria del veicolo assicurato;
- 2.11 L'impresa si obbliga a tenere indenni i trasportati del veicolo assicurato da eventuali richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi dei quali i trasportati stessi dovessero rispondere per fatto e responsabilità propri, e, comunque, eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato. Le persone a bordo del veicolo non sono considerate "terzi" tra loro.

### **3. Massimali**

La garanzia deve essere prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 6.000.000,00 unico per i veicoli immatricolati ad uso promiscuo, ad uso autocarro, ad uso autobus ed ad uso speciale;
- € 3.000.000,00 unico per tutti gli altri veicoli.

### **4. Estensione territoriale**

L'Assicurazione deve valere per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della

Finlandia, della Norvegia, dell’Austria, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell’Ungheria.

Per la circolazione sul territorio degli Stati facenti parte del sistema Carta Verde l’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall’Impresa il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto innanzi previsto la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A. ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, l’Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

## **5. Determinazione del premio**

I veicoli elencati nel presente libro matricola, di cui all’ALLEGATO “A”, sono assicurati secondo le seguenti formule tariffarie:

- a) Bonus/Malus relativamente alle autovetture, ai motocicli, ai motocarri, ai ciclomotori;
- b) Maggiorazione per sinistrosità “Pejus” relativamente agli autocarri, macchine operatrici, mezzi speciali.

## **6. Furto e rapina totale o parziale**

**6.1 Copertura sul valore commerciale dei mezzi immatricolati nel triennio precedente all’anno in corso e su valore a nuovo per quelli che si trovano nel primo anno di immatricolazione;**

**6.2 L’Impresa si impegna ad indennizzare l’Assicurato:**

- a) dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo per l’esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo;
- b) in caso di furto dei bagagli trasportati di proprietà dell’Assicurato medesimo o delle persone trasportate. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e preziosi, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi ottici e simili, i corredi professionali, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti ed i biglietti di viaggio, oggetti aventi particolare valore artistico ed artigianale;

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del veicolo, che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave ed abbia i cristalli rialzati.

La garanzia è prestata sino ad un massimo di € 3000,00 (Tremila) per sinistro;

- c) delle perdite a lui derivate dall’appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:
  - tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
  - del fatto che l’Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
  - l’Assicurato non addivenga, senza il consenso dell’Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
  - il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore del mezzo sottratto con esclusione dei lucri mancati.

**6.3 L'Assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:**

- **Furto tentato o consumato;**
- **Rapina;**
- **Il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina;**
- **Rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo assicurato, con il limite di € 500,00 (Cinquecento), qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia furto che ne determini la sua perdita totale;**
- **L'Assicuratore si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:**
  - o **Al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di responsabilità civile contratta con l'Assicuratore relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;**
  - o **Alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.**

**6.4 L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:**

- **il parcheggio e/o custodia del veicolo disposto dall'Autorità Giudiziaria fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento**
- **il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;**
- **il viaggio ferroviario in prima classe per se e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente.**

## **7. Incendio ed eventi accidentali**

**Garanzia da attribuire sul valore commerciale dei mezzi immatricolati nel triennio precedente all'anno in corso e sul valore a nuovo per quelli che si trovano nel primo anno di immatricolazione.**

**L'Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:**

- **incendio, fulmine, scoppio od esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. Sono esclusi i danni causati da semplici bruciature non seguite da sviluppo di fiamma, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. Sono risarciti anche i danni subiti dal veicolo in conseguenza di uno scoppio che non ha origine in tali beni assicurati, ferma l'esclusione degli eventi specificati al punto successivo. La garanzia comprende anche i danni dovuti a incendio, scoppio, esplosione, dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato subiti dal box di proprietà del Contraente fino alla concorrenza di € 15.000,00 (Quindicimila)**

**L'Assicuratore, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli ( esclusi i natanti) in conseguenza di:**

- 7.1 atti di vandalismo o sabotaggio perpetrati individualmente od in associazione e che causano incendio, scoppio, esplosione. Per tali danni è prevista una franchigia di € 100,00 (Cento);**
- 7.2 atti di sabotaggio e socio politici, atti vandalici o dolosi in genere. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% (Diecipercento) di scoperto con il minimo di € 100,00 (Cento);**
- 7.3 allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento o smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, pressione della neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.**

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 15% (Quindicipercento) di scoperto con il minimo di € 250,00 (Duecentocinquanta);

7.4 Rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza della guida. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% (Diecipercento) di scoperto con un minimo di € 25,00 (Venticinque);

7.5 L'Assicuratore risponde dei danni causati a terzi da incendio, scoppio, esplosione del veicolo e dei quali l'Assicurato sia responsabile per legge. La garanzia è operante anche se il veicolo non è in circolazione ai sensi della Legge sull'Assicurazione della Responsabilità Civile n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed è prestata fino alla concorrenza di € 250.000 (Duecentocinquantamila).

L'Assicuratore presta, inoltre, la garanzia per i seguenti danni indiretti:

- in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed eventi accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro, un indennizzo pari:
  - al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità Civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;
  - alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

## 8. Esclusioni

Dalle garanzie integrative ( Incendio, Eventi Accidentali, Furto e Rapina ) è escluso il risarcimento dei danni:

- 8.1 avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- 8.2 determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- 8.3 subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- 8.4 da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

## 9. Franchigie

E' prevista l'applicazione per ciascun sinistro:

- |   |  |
|---|--|
| - per la garanzia furto                 | scoperto del 5% (Cinquepercento)               |
| - per la garanzia eventi socio politici | scoperto del 10% (Diecipercento)               |
| - per la garanzia eventi atmosferici    | scoperto del 15% (Quindicipercento)            |
| - per la garanzia rottura cristalli     | scoperto del 10% (Diecipercento)               |
| - per la garanzia incendio              | nessuna applicazione di franchigia o scoperto. |

Se il danno subito dal Contraente è riparato da terzo eventualmente convenzionato con la Società di Assicurazione, la Società stessa si impegna ad effettuare il pagamento del danno al terzo convenzionato senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Il Contraente, altresì, si impegna a pagare la franchigia o scoperto alla Società di Assicurazione previa presentazione di documentazione attestante l'avvenuto indennizzo totale al terzo convenzionato.

## **10. Liquidazione del danno – Nomina dei periti**

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o non ci sia accordo sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi viene suddivisa fra Società e Contraente in parti uguali.

## **11. Pagamento dell'indennizzo**

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno entro 30 (trenta) giorni dal verbale di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia.

Limitatamente alla garanzia "eventi socio-politici" la Società rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'Autorità.

La Società ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la fattura e/o il preventivo di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

## **12. Ripartizione dell'Assicurazione e delega**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice), a firmare ed accettare anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

La regolazione dei premi di polizza verrà effettuata dal Contraente alla Società Delegataria che provvederà alla ripartizione tra le Coassicuratrici. Pertanto sia la Società Delegataria che le Società Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente anche ai termini dell'art. 1901 del C.C. In ogni caso tutte le Società Coassicuratrici sono obbligate in solido nei confronti del Contraente.

In caso di sinistro la Delegataria si impegna a corrispondere l'intero indennizzo all'Assicurato salvo il diritto di rivalersi nei confronti delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Crotone li \_\_\_\_\_

L' Assicuratore

\_\_\_\_\_

Il Contraente

\_\_\_\_\_

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le Parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli art. seguenti delle " Condizioni Generali " che regolano l'assicurazione:

- art. 7 C.G.A. ( diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro )
- art. 8 C.G.A. ( durata del contratto )
- art. 12 C.G.A. ( foro competente )

L' Assicuratore

\_\_\_\_\_

Il Contraente

\_\_\_\_\_

# ALLEGATO " A "

	VEICOLO	MARCA/MOD.	ANNO IMM.	TARGA	POTENZA	ALIMEN.	INC/FUR	VALORE DA ASSICURARE PER IL 2010
1	AUTOVEIC. SPEC.	FIAT DUCATO	1991	CZ 511610	Q.LI 31		NO	====
2	AUTOCARRO	ISUZU TROOPER	1992	CZ 524057	Q.LI 23		NO	====
3	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100 I.	1992	CZ 529371	HP 13	B	NO	====
4	AUTOCARRO	FIAT 280	1992	CZ 535159	Q.LI 34		+NO	====
5	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100 I.	1992	CZ 539914	HP 13	B	NO	====
6	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100 I.	1995	KR 002161	HP 13	B	NO	====
7	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1000 EU	1996	KR 003055	HP 12	B	NO	====
8	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	1993	KR 003868	Q.LI 30		NO	====
9	AMBULANZA	PIAGGIO S 85	1995	AA 770 CW	Q.LI 15		NO	====
10	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900 I.E.	1997	AL 577 DK	HP 12	B	NO	====
11	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900 I.E.	1997	AL 578 DK	HP 12	B	NO	====
12	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 60 CABR	1997	AL 580 DK	HP 14	B	NO	====
13	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 60 5P	1997	AL 581 DK	HP 14	B	NO	====
14	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2003	BL 672 MC	Q.LI 35		SI	€ 61.200,00
15	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100 I.	2002	BR 104 GX	HP 13	B	SI	€ 1.500,00
16	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100 I.	2002	BR 107 GX	HP 13	B	SI	€ 1.500,00
17	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100 I.	2002	BR 108 GX	HP 13	B	SI	€ 1.500,00
18	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2001	BV 508 TL	Q.LI 14		NO	====
19	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2001	BV 510 TL	Q.LI 14		NO	====
20	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2001	BV 511 TL	Q.LI 14		NO	====
21	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA 1.6	2003	CJ 078 AA	HP 17	B	SI	€ 3.800,00
22	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CN 650 ZZ	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
23	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CN 652 ZZ	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
24	AUTOCARRO	FIAT SCUDO	2004	CN 653 ZZ	KW 51	D	SI	€ 7.200,00
25	AUTOCARRO	FIAT SCUDO	2004	CN 655 ZZ	KW 51	D	SI	€ 7.200,00
26	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CN 656 ZZ	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
27	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CN 657 ZZ	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
28	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CN 658 ZZ	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
29	AUTOCARRO	FIAT SCUDO	2004	CN 670 ZZ	KW 51	D	SI	€ 7.200,00
30	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 201 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
31	AUTOCARRO	FIAT SCUDO	2004	CP 274 AD	KW 51	D	SI	€ 7.200,00

	VEICOLO	MARCA/MOD.	ANNO IMM.	TARGA	POTENZA	ALIMEN.	INC/FUR	VALORE DA ASSICURARE PER IL 2010
32	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 280 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
33	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 281 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
34	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 282 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
35	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 284 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
36	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 285 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
37	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 286 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
38	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 287 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
39	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 288 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
40	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 289 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
41	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 3^ SERIE	2004	CP 290 AD	KW 51	D	SI	€ 5.400,00
42	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 291 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
43	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 292 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
44	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 293 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
45	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 294 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
46	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 295 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
47	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 296 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
48	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 297 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
49	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 298 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
50	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2^ SERIE	2004	CP 299 AD	KW 40	B	SI	€ 3.600,00
51	AUTOVEIC. SPEC.	FIAT DUCATO	2004	CS 098 MM	KW 93,5	D	SI	€ 20.700,00
52	AUTOVEIC. SPEC.	FIAT DUCATO	2004	CS 099 MM	KW 93,5	D	SI	€ 20.700,00
53	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2005	CX 605 DM	Q.LI 14		SI	€ 25.200,00
54	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2005	CX 606 DM	Q.LI 14		SI	€ 25.200,00
55	AMBULANZA	FIAT DUCATO ex targa CX 607 DM	2005	DY 134 SP	KW 93,5		SI	€ 35.100,00
56	AMBULANZA	FIAT DUCATO 4X4	2005	CX 816 DM	Q.LI 14	D	SI	€ 34.200,00
57	AUTOVETTURA	LANCIA PHEDRA	2006	DE 015 KX	HP 20	D	SI	€ 15.300,00
58	AUTOVEIC.SPEC.	MERCEDES SPRINTER	2007	DG 353 BF	Q.LI 32		SI	€ 31.500,00
59	AUTOVEIC.SPEC.	MERCEDES SPRINTER	2007	DG 354 BF	Q.LI 32		SI	€ 31.500,00
60	AUTOCARRO	NISSAN Pick Up	2003	CE 993 ZD	KW 98	D	SI	€ 18.000,00
61	AUTOCARRO	NISSAN Pick Up	2003	CE 963 ZD	KW 98	D	SI	€ 18.000,00
62	AUTOCARRO	NISSAN Pick Up	2003	CE 964 ZD	KW 98	D	SI	€ 18.000,00

\*\*

Crotone li \_\_\_\_\_

**L' Assicuratore**

**Il Contraente**

**\*\***

**Prossima consegna di n. 2 autoambulanze come sotto specificato:**

- FIAT DUCATO 33 MH2      valore    € 60.000,00**
- MERCEDES 315 CDI 4x4    valore    € 77.000,00**